



Prefettura di Reggio Calabria
Ufficio territoriale del Governo
SPORTELLO UNICO IMMIGRAZIONE

Reggio Calabria, 5 agosto 2025

Ai Comuni della Provincia di REGGIO CALABRIA

OGGETTO: Comunicazioni di ospitalità

Linee guida uniformizzazione attività istituzionali .

Attese le criticità riscontrate presso lo Sportello Unico Immigrazione in occasione dell'esibizione della "comunicazione di ospitalità, ai fini della conclusione del procedimento di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari, si richiama la normativa che disciplina l'acquisizione di tale documentazione e si forniscono le seguenti linee guida.

L'art. 7 del D.Lgs. 286/98, c.d. Testo Unico Immigrazione stabilisce che:

"Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro.”

Premesso quanto sopra, chiunque, in forma gratuita od onerosa, dia alloggio a uno straniero extracomunitario trasferendogli la proprietà o anche solo il godimento di un bene immobile ad uso abitativo, è tenuto a darne comunicazione scritta **all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza** entro il termine di 48 ore dall’ingresso dell’extracomunitario nel medesimo immobile.

Si ribadisce che l’onere di cui trattasi grava non già sul cittadino extracomunitario ospitato, bensì su chiunque, italiano o straniero gli stia offrendo ospitalità, pertanto, la comunicazione deve esser firmata e trasmessa all’Autorità di P.S. dall’ospitante mediante apposito modulo (ved. All. 1)

Il termine di cui sopra non tiene conto dell’eventuale carattere festivo delle giornate coinvolte, e ciò, sia perché il legislatore ha voluto imprimere alla necessità di comunicazione lo stesso carattere di urgenza proprio della normativa antiterrorismo sulle cessioni di fabbricato, sia perché la trasmissione della dichiarazione e dei suoi allegati può essere effettuata, oltre che a mano presso gli sportelli a disposizione dell’utenza nelle strutture coinvolte, anche mediante PEC o raccomandata postale a/r.

La comunicazione di ospitalità è assoggettata alla presenza di due presupposti:

- deve riguardare un cittadino straniero che tassativamente sia cittadino di un paese extra Ue;
- il cittadino straniero deve essere regolarmente presente sul territorio nazionale.

In difetto di tali presupposti la comunicazione non può e non deve essere registrata.


L’art. 12 co. 5bis T.U.I. sancisce espressamente che “*chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna [...] comporta la confisca dell’immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato*”

Al riguardo si allega la modulistica fornita dalla Questura di Reggio Calabria, con nota n. 55547 del 13/05/2025, che deve essere utilizzata per la compilazione, l’elenco dei documenti da allegare, il prospetto con il riparto di competenza territoriale nonché il modello per l’accertamento dell’eventuale illecito, e un

vademecum per la compilazione della comunicazione di ospitalità al fine di garantire maggiore chiarezza e uniformità operativa nella gestione di tale attività. Premesso quanto sopra si porta all'attenzione di codeste Amministrazioni Comunali della Provincia il quadro normativo vigente e le incombenze che da esso originano e si sollecita la creazione sulle rispettive bacheche digitali e cartacee di apposita pagina contenente i moduli e le istruzioni di compilazione utili ai cittadini per non incorrere in sanzione.

Si ringrazia per la collaborazione

Il Dirigente l'Area IV Staff
Viceprefetto Aggiunto


Michele Mano